

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese Settore Mobilità e Trasporti

Rep. Ord. Vedi timbro informatico

Oggetto: Aree di sosta e parcheggi a pagamento nel Comune di Venezia: proroga della sperimentazione tariffaria per l'anno 2018 - modifica

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 in data 06/12/2017 è stata pubblicata l'ordinanza dirigenziale n° 847 del 06/12/2017 "Aree di sosta e parcheggi a pagamento nel Comune di Venezia: proroga della sperimentazione tariffaria per l'anno 2018";

Considerato che:

 con deliberazione di Giunta Comunale n°277 "Aree di sosta e parcheggi a pagamento nel Comune di Venezia: proroga della sperimentazione tariffaria per l'anno 2018" l'Amministrazione ha inteso estendere gli interventi promossi per incrementare l'attrattiva del centro di Mestre quale piazza commerciale/direzionale/ricreativa introducendo anche una tariffa sperimentale ed agevolata presso il parcheggio in struttura di via Costa;

Riconosciuto di voler dar subito attuazione a detta sperimentazione, diversamente da quanto disposto nel provvedimento n° 847 del 06/12/2017, stabilendo che la nuova tariffa sia applicata a partire dal giorno 11/12/2017;

Visti:

- l'ordinanza dirigenziale n° 847 del 22/12/2016: "Aree di sosta e parcheggi a pagamento nel Comune di Venezia: estensione delle vigenti tariffe della sosta su strada della Terraferma ed dell'Isola del Lido fino al giorno 31/12/2017";
- l'ordinanza dirigenziale n° 34 del 28/01/2016 "Aree di sosta e parcheggi a pagamento nel Comune di Venezia: modifica alle tariffe della sosta su strada della Terraferma ed dell'Isola del Lido fino al giorno 31/12/2016";
- l'ordinanza dirigenziale n° 741 del 30/09/2015 "Aree di sosta e parcheggi a pagamento nel Comune di Venezia: modifica alle tariffe della sosta su strada della Terraferma ed dell'Isola del Lido";
- visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- visto l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo nº 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";



- visti gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo nº 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- vista la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

stabilire che il punto 2 dell'ordinanza dirigenziale n° 847 del 06/12/2017 abbia esecutività a partire dal giorno 11/12/2017 per un periodo non superiore a sei mesi.

La presente ordinanza, a carattere sperimentale, ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Società AVM S.p.A., della prescritta segnaletica stradale.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte ai punti, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 7 dicembre 2017

IL DIRIGENTE

Arch. Loris Sartori

(*atto firmato digitalmente)



